

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2024, n.21649

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12.4.2018, la Corte d'Appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da (omissis) società cooperativa avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell'ex dipendente (omissis) volta a conseguire l'indennità prevista dalla convenzione assicurativa stipulata dalla datrice di lavoro con (omissis) per il caso di invalidità permanente che avesse determinato la cessazione del rapporto di lavoro;

che avverso tale pronuncia (omissis) società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tredici motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che gli eredi di (omissis), nominativamente indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso, anch'esso poi illustrato con memoria;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 23.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.);

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tredici motivi di censura, la società ricorrente ha criticato la sentenza impugnata sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria d'invalidità dell'appello che per ragioni concernenti il merito della lite;

che, non avendo la Corte territoriale statuito alcunché in ordine al merito, in conseguenza dell'adottata declaratoria di inammissibilità del gravame, rilevano in questa sede soltanto il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile l'appello, non potendo trovare ingresso le ulteriori questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 23558 del 2014 e 19442 del 2022);

che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 170,292,325,326,327 e 479 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che l'appello fosse stato proposto oltre il decorso del termine breve d'impugnazione, che sarebbe decorso dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva effettuata per conto del dante causa degli odierni controricorrenti presso la sede della società, rimasta contumace in primo grado;

che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 299,325,326,327 e 328 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, anche a voler ritenere che la notifica

effettuata presso la sede della società fosse idonea a far decorrere il termine breve, quest'ultimo si sarebbe interrotto a causa del decesso del dante causa degli odierni controricorrenti, i quali avrebbero dovuto all'uopo provvedere ad una nuova notificazione della sentenza;

che il terzo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente che sia rimasta contumace nel giudizio sfociato nella sentenza impugnata, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto, agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c., non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere di impugnazione (così da ult. Cass. n. 25889 del 2023, sulla scorta di Cass. nn. 1647 del 2017, 5682 del 2006, 4975 del 2000);

che non rileva in contrario il diverso avviso, pure espresso da questa Corte in una risalente pronuncia, secondo cui, a seguito della modifica dell'art. 479 c.p.c. (e in specie della soppressione dell'inciso contenuto nel comma 2, che prevedeva che la notifica del titolo esecutivo, ove costituito da una sentenza, potesse essere fatta, entro l'anno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 170 c.p.c., ossia mediante consegna al procuratore costituito, dando modo così al notificante di perseguire il duplice obiettivo di dare impulso al processo esecutivo e di far decorrere il termine breve per l'impugnazione), il decorso del termine breve anche nei confronti della parte rimasta contumace dovrebbe ricollegarsi ad una notificazione espressamente accompagnata da una qualche indicazione atta a far ritenere che la parte notificante persegue l'obiettivo, ulteriore all'impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte ai fini dell'impugnazione (così Cass. n. 25217 del 2011), risultando persuasive le argomentazioni spese in senso contrario da Cass. n. 25889 del 2023, cit., circa la non applicabilità dell'art. 170 c.p.c. allorché la parte sia rimasta contumace e la conseguente impossibilità di equivocare circa il fine per cui la notificazione della sentenza (da effettuarsi necessariamente alla parte personalmente: art. 292 c.p.c.) è stata compiuta;

che, sotto questo profilo, mette anzi conto ricordare che, in termini generali, gli atti processuali non appartengono al genus degli atti negoziali, ma, pur essendo volontari nel loro compimento, spiegano i loro effetti secondo modalità che a ciascun tipo la legge riconnette, rimanendo di norma irrilevante l'eventuale divergenza della manifestazione rispetto all'intenzione dell'agente (così già Cass. nn. 1606 del 1972 e 938 del 1980, nonché, più di recente, Cass. n. 17939 del 2009);

che il quarto motivo è parimenti infondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la previsione dell'art. 328 c.p.c., che prevede l'interruzione del termine breve di

cui all'art. 325 c.p.c. se durante la sua decorrenza sopravviene qualcuno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., è dettata dall'esigenza esclusiva di tutelare la parte che versa in condizioni di minorata difesa processuale, di talché l'interruzione non si riflette sul termine per impugnare dato all'altra parte, ma soltanto nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, sia essa notificante o destinataria della notificazione (così espressamente Cass. n. 10226 del 2015, in motivazione);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2024.

Campi meta

Massima : *La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte soccombente contumace, anche se abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva, Ã idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. CiÃ² che rileva Ã il fatto obiettivo della notifica, che assicura la conoscenza legale della decisione e consente l'esercizio del potere d'impugnazione. Infatti, gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, producono i loro effetti secondo le modalitÃ previste dalla legge, indipendentemente dalla rispondenza tra la manifestazione e l'intenzione dell'agente.*

Supporto Alla Lettura :

TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI

Gli artt. 325 e ss. c.p.c. disciplinano i termini per proporre impugnazione, decorsi i quali la sentenza passa in giudicato. Esistono due tipologie di termini:

- **termine breve:** se si tratta di regolamento di competenza, appello, revocazione e opposizione di terzo sarÃ di 30 giorni; se si tratta di ricorso in cassazione sarÃ di 60 giorni. Il momento in cui il termine breve inizia a decorrere puÃ² essere individuato in tre distinte situazioni, che possono essere o la notificazione della sentenza, o la conoscenza di un certo fatto, o la comunicazione della sentenza, ma generalmente si fanno partire dal momento in cui viene *notificata la sentenza* (sia per il notificante che per il notificato). Per quanto riguarda, invece, le impugnazioni straordinarie (tranne per lâ?opposizione di terzo ordinaria per cui non Ã previsto alcun termine), i termini decorrono dal momento in cui Ã scoperto il vizio occulto della sentenza; mentre per il regolamento di competenza decorrono dal momento in cui viene *comunicato il provvedimento*.
- **termine lungo:** indipendentemente dalla notificazione, i mezzi di impugnazione quali lâ?appello, il ricorso per cassazione e la revocazione derivante dal fatto che la sentenza Ã frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, o Ã contraria ad altra precedente avente tra le parti autoritÃ di cosa giudicata, non possono essere proposti se non sono decorsi 6 mesi dalla sentenza. CiÃ² perÃ non si applica qualora la parte sia rimasta contumace dimostrando di non aver avuto conoscenza del processo per nullitÃ della citazione o della notificazione di essa, e per nullitÃ della notificazione degli atti per i quali essa Ã prevista.

I termini possono essere *interrotti* quando la parte o il suo procuratore muoiano o perdano la capacitÃ di stare in giudizio, in questi casi il termine breve riprenderÃ a decorrere dal giorno in cui la notificazione Ã rinnovata nei confronti degli eredi (impersonalmente o collettivamente nellâ?ultimo domicilio del defunto); il termine lungo, invece, se lâ?evento Ã sopravvenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sarÃ ulteriormente prorogato di 6 mesi dal giorno dellâ?evento e per tutte le parti (attualmente detto termine risulta inoperante). Il potere di impugnare si perde anche per *acquiescenza*: consiste in unâ?accettazione espressa del provvedimento o nel compimento di atti incompatibili con la volontÃ di impugnare.